
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE LAVORO
RICORSO
ex. art. 414 C.P.C.

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Classe/i di concorso</i>
BRUNO SALVATORE	BRNSVT98S04F158H	B011 – B017

nato a Messina, in data 4 novembre 1998, *ivi* residente in Via Industriale n. 12, rappresentato e difeso dall'**Avv. GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271 (già Via Fabio Massimo n. 88), come da procura in calce, rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO XIII – AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F. 80000360141, con sede in Sondrio, Via Donegani n. 5

difesi *ex lege* dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano** e presso la sua sede domiciliati in Milano, Via Freguglia n. 1, Domicilio digitale PEC: **ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it**

NONCHE' NEI CONFRONTI

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



- dei docenti iscritti, o che risulteranno iscritti, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestuali) Graduatorie d'Istituto nella fascia, ambito e classi di concorso d'interesse del ricorrente, eventualmente intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO

del valore abilitante all'insegnamento del titolo di diploma ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) in via originaria ed autonoma, in base al rinnovato assetto normativo ed unitamente ai 24 CFU

ED IL RICONOSCIMENTO

del diritto all'inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale docente

PREMESSE IN FATTO

Con il D.M. n. 131 del 13.06.2007, il M.I.U.R., ora M.I., ha adottato il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. Ai sensi dell'art. 7 del DM, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le graduatorie provinciali ai sensi dell'art. 1 *quater* del D.L. 29.10.2019 n. 126, modificato dalla L. n. 159/19 (per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno), che ha stabilito all'art. 6 *bis*: «(...) *a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6 -bis*».

Dunque, sono assegnate attingendo dalle ***graduatorie provinciali d'istituto***:

A. le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;

B. le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 131/2007, dette graduatorie sono così suddivise:

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



«**I Fascia:** comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto».

Tale sistema è stato aggiornato e parzialmente integrato con l'**Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020**, con cui il Ministero dell'Istruzione, ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio 2020/2022, la costituzione delle (nuove) **graduatorie provinciali per le supplenze** (c.d. **GPS**) e delle preesistenti **graduatorie di istituto** su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali (**Doc. 1**).

Come previsto dall'art. 3 e segg., in particolare l'art. 11, dalle nuove **GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)** si attinge per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre dalle *preesistenti Graduatorie d'istituto* si attinge per le ulteriori supplenze.

Assoluta priorità viene riconosciuta ai docenti presenti nella **I Fascia delle GPS**, che corrisponde (contestualmente) alla **II Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, in cui l'Ordinanza prevede che possano inserirsi solo i docenti muniti di abilitazione.

In subordine, le eventuali residue supplenze, perlopiù brevi, sono assegnate ai docenti presenti nella **II Fascia delle GPS**, che corrisponde (contestualmente) alla **III Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, in cui sono presenti i docenti non abilitati secondo il Ministero.

Il ricorrente (**Doc. 2**) è inserito nella II fascia delle GPS e (contestualmente) nella III fascia delle Graduatorie di Istituto, per la **Provincia di Sondrio**, a seguito di regolare domanda (**Doc. 3**), in base al titolo di **Diploma di Perito Agrario** (*Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria articolazioni Gestione dell'ambiente e del territorio*) (**Doc. 4**), per la scuola secondaria di I e II grado, nelle classi di concorso **B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie** e **B017 – Laboratori di scienze e tecnologie**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



meccaniche, come comprovato dalla Domanda presentata per nomine e supplenze nell'a.s. 2021/2022 (**Doc. 5**) e dall'estratto di *Polis-Istanzeonline* (**Doc. 6**).

Ha, altresì, conseguito l'attestato dei 24 C.F.U. - crediti in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche regolati dal DM MIUR 616/2017 (**Doc. 7**).

Il ricorrente resta escluso dalla I fascia pur avendo titoli di portata abilitante.

Preliminarmente, al fine di far valere il diritto e manifestare il relativo interesse, ha notificato domanda/diffida per l'inserimento in I fascia GPS (e II fascia G.I.) nelle classi concorsuali indicate, avvalendosi di modalità sostitutiva (PEC) rispetto alla funzione telematica (*Polis*) (**Doc. 8**).

Nella domanda/diffida ha evidenziato l'ampia sufficienza dei titoli ai fini dell'inserimento nella fascia primaria, senza ottenere alcun riscontro ed essendo obbligato al ricorso.

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, il ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso di riferimento.

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "*tutte*" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali*", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

In siffatto contesto, si è, quindi, affermato il principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017) per cui: *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. ..."*

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella I fascia GPS, chiedendo di essere inserito in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Sussiste, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario (v. da ultimo, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

I. SULLA “VALENZA ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO OPE LEGIS” DEL DIPLOMA TECNICO PRATICO E SUL PRESERVATO VALORE ABILITANTE DEL TITOLO ITP NELL’ASSETTO NORMATIVO ATTUALE.

L’Ordinanza n. 60/20 (e già il D.M. n. 374/17, di cui si chiede la disapplicazione, anche, ove opportuno, unitamente ai successivi e comunque correlati Decreti, tra cui D.D. n. 784/18, D.D. n. 1069/18, D.D. n. 73/19, D.M. n. 666/19, D.D. n. 1458/19), ha previsto che si accede alla fascia primaria per le supplenze solo con il possesso di specifica abilitazione (v. Doc. 1, artt. 3, 5, 11).

Orbene, il ricorrente è docente abilitato in quanto titolare di diploma di istruzione superiore (v. Doc. 4) che costituiva già valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluita nella Tabella B allegata al regolamento approvato con DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 (Doc. 9, 10).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Il valore abilitante per l'inclusione nella I fascia GPS si trae sia in via originaria ed autonoma, sia in virtù del riformato assetto normativo, trovando conferma in copiosa giurisprudenza che ha (ulteriormente) confermato il valore abilitante se il titolo ITP è (anche) associato ai 24 CFU.

Il docente ricorre, *in primis*, per il riconoscimento del valore intrinsecamente abilitante del predetto diploma tecnico – pratico.

Trattasi di titolo previsto dall'art. 22, comma 2, D. Lgs. 59/2017 (attuativo della legge n.107/15) quale requisito di partecipazione ai concorsi anche per abilitati fino all'anno scolastico 2024/25.

Orbene, l'insegnamento tecnico pratico è stato riconosciuto, giuridicamente ed economicamente, quale docenza, dal D. Lgs. 1277/48, pubblicato sulla G.U. 06/11/1948 n. 259 (revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica).

Il docente tecnico pratico fa parte del corpo insegnante, non laureato, degli istituti tecnici e professionali, provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, assiste i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio e svolge, in sostanza, la funzione docente con competenze tecnico-pratiche, occupandosi delle attività laboratoriali.

Gli insegnanti tecnico pratici partecipano alle commissioni d'esame e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del collegio dei professori e del consiglio di classe.

L'abilitazione alla professione docente, per gli insegnanti tecnico pratici, intesa quale idoneità alle procedure concorsuali, è stata affermata, *in primis*, dal Decreto Ministeriale 24 novembre 1994 n. 334, allegato 3 (*Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico*), laddove, all'art. 4, è precisato come “*i docenti titolari di insegnamenti, compresi in classi di concorso del vigente ordinamento .. , sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso*”.

Il titolo accademico tecnico-pratico del ricorrente è idoneo alla partecipazione ai concorsi in quanto rientrante nell'elenco di cui agli allegati A e C del DM n. 39/1998 – che consentiva l'accesso ai concorsi, per l'insegnamento della relativa materia, negli istituti di scuola secondaria e nelle classi di concorso tecnico/pratiche.

In particolare, il Testo Unico in materia di istruzione, il Decreto L.vo n. 297/1994, art. 197, comma 1, ha originariamente previsto: “*.. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



*liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento. ..*

Parimenti, il ricorrente, qualificato a svolgere attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione tecnico-pratica - anche ai sensi dell'art 3, c. 2, D.P.R. n. 19/16, detiene **l'idoneità originaria** all'insegnamento nelle classi di concorso tecnico/pratiche di cui alla Tabella C allegata al DM 39/98, requisito per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami.

Pertanto, il Diploma tecnico pratico, **secondo la normativa anteriore al DM 39/98**, è già di per sé (originariamente) abilitante all'insegnamento, in particolare ai sensi della normativa del T.U. Istruzione (art. 197, comma 1).

Tale effetto abilitante è stato costantemente confermato fino all'attuale assetto normativo.

Difatti, i diplomi tecnico pratici, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 (in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/2016) – normativa che ha innovato le procedure di reclutamento – permangono quale requisito di partecipazione ai concorsi, anche per abilitati, fino all'anno scolastico 2024/25.

In base alla previsione transitoria di cui all'articolo 22, comma 2, D. Lgs. n. 59/17, il nuovo requisito della laurea breve, previsto per la partecipazione ai concorsi a cattedre, sarà richiesto, per gli insegnamenti tecnico pratici, solo a decorrere dall'anno scolastico 2024/25.

Dunque, nello specifico:

A) la legge 107/2015, cd. Buona Scuola, art. 1, comma 110, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali, per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento;

B) con la successiva pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181, della legge 107/2015.

La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo: tra i titoli richiesti, per gli insegnamenti tecnico pratici, fino al 2024/25, risulta sufficiente il semplice possesso del diploma tecnico (cfr. art. 22, comma 2, D.lgs. 59/2017, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/16).

La comparazione legislativamente operabile è, dunque, la seguente:

- a) il titolo di accesso ai futuri concorsi è, tra gli altri, l'abilitazione;
- b) l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di procedure abilitanti denominate T.F.A. (tirocini formativi attivi), P.A.S. (percorsi abilitanti speciali);
- c) a partire dal concorso successivo non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
- d) il legislatore delegato definendo, nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 L. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi), il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che, con specifico riferimento agli insegnamenti tecnico pratici, possono partecipare al reclutamento, fino al 2024/25, quanti possiedano, come il ricorrente, il solo diploma tecnico della scuola superiore (cfr. art. 22, comma 2, D. Lgs 59/17, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/16);
- e) ne consegue che il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA E PAS - è stato ridefinito nel caso di specie dal possesso del semplice diploma ITP.

Il garantismo del legislatore, nei riguardi dei docenti tecnico pratici, persegue il precipuo scopo di colmare un limite normativo che ha generato, per lungo tempo, un illogico trattamento deteriore nei riguardi di quei soggetti che, in ragione del titolo di studio posseduto, non possono accedere ad alcun percorso abilitante. Ciò non in ragione di scelte personali di opportunità, ma esclusivamente per la protratta mancata predisposizione, da parte del legislatore, dei corsi abilitanti specifici per i docenti in possesso di un titolo tecnico-pratico.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Il Ministero non può ignorare come il legislatore, in virtù del detto vuoto di tutela, abbia inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il possesso del Diploma Tecnico Pratico; in altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e fino all’anno scolastico 2024/25 – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas,Tfa) con il diploma tecnico pratico.

Il ragionamento logico-deduttivo ha tratto conferma dall’emanazione del Decreto Ministeriale n. 92/2019 (integralmente richiamato dal nuovo Decreto Ministeriale n. 95 del febbraio 2020, a conferma dell’attualità degli indirizzi legislativi), inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – laddove ha previsto che gli aspiranti, muniti del diploma ITP, possano iscriversi al percorso sulla base del semplice diploma (**Doc. 11**).

In sostanza, dalla lettura del Decreto n. 92/19 emerge (v. art. 5, comma 2) come, per gli insegnamenti tecnico pratici, la necessità del possesso dei requisiti - previsti dall’articolo 5, comma 2, del Decreto L.vo n. 59/17 (laurea breve e crediti formativi), ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno (riservati agli abilitati) - sia stata esclusa fino all’anno scolastico 2024/25: in tal modo, si riconosce “*transitoriamente abilitante*” il titolo di studio posseduto dal ricorrente.

A tale conclusione non può che pervenirsi rimarcando come il T.F.A. - Sostegno sia nato quale procedura per docenti abilitati, sugli insegnamenti curriculari, ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 249/2010, confermato dall’art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, a mente del quale “ .. *I corsi sono riservati ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all’art. 6, comma 9. ..* ”.

Pertanto:

- a) possono accedere al TFA Sostegno i docenti abilitati;
- b) al tirocinio formativo attivo sostegno (TFA) accedono i docenti in possesso del solo diploma, valido per l’insegnamento tecnico pratico, fino al 2024/25;
- c) i docenti con diploma valido per l’insegnamento tecnico pratico sono abilitati.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



In conclusione, il regime normativo originario del D. Lgs. n. 297/94 (art. 197, comma 1), unitamente a quanto integrato dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/17 e dall'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 92/2019, conferisce ai titoli del docente valore abilitante con spendibilità ai fini dell'inserzione nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto, quindi come conseguenza di un originario riconoscimento del valore abilitante del titolo di maturità tecnica preservato, almeno fino al 2024/25, dalle riforme intervenute.

Orbene, tale lettura è stata di recente condivisa **su medesimo caso** dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro con l'**Ordinanza del 6 agosto 2021 (RG 3213/21)**, con cui due docenti ITP sono stati inseriti in I fascia GPS sulla base del solo diploma (originariamente) abilitante sul presupposto che: “ .. Con particolare riferimento al **diploma tecnico pratico** .., (gli istanti) deducevano che esso era **già di per sé abilitante all'insegnamento**, ai sensi della seguente normativa, testualmente riportata: **Decreto Legislativo 297 del 1994, all'art. 197 comma 1: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento ..**” (Doc. 12).

La medesima pronuncia ha condiviso anche il secondo assunto sopra enunciato: “ .. Con particolare riferimento all'insegnante tecnico pratico, l'art. 3, comma 6, del Decreto Direttoriale 499 del 2020 prevede che ... sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione .. a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente.... A giudizio del decidente, ne consegue che **i ricorrenti, con ... diploma di perito tecnico .. e diploma di maturità professionale .. hanno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze ..**”(v. Doc. 12).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Lo stesso Tribunale di Messina ha accolto in ulteriore caso analogo richiesta di inserimento in I fascia GPS, ad esito di giudizio di merito, con la recentissima ***Sentenza n. 1796 del 22.9.2021***, ancora a favore di docente ITP in possesso di diploma tecnico (Doc. 13).

In conclusione, il titolo ITP del ricorrente è abilitante sia in via originaria, che successiva, (almeno) fino al 2024/2025, dovendosi pertanto riconoscere il diritto all'inclusione in I fascia Gps (e II fascia G.I.) nelle classi B011 e B017.

II. SULLA VALENZA ABILITANTE INTEGRATIVA DEI 24 CFU.

Non può tacersi, inoltre, la valenza abilitante integrativa dei 24 CFU, di cui è anche in possesso il ricorrente (v. Doc. 7), a cui favore si sono pronunciati numerosi Tribunali (e anche Corte di Appello), per l'inclusione in I fascia Gps e II fascia di Graduatorie d'istituto.

Si allegano in primo luogo ulteriori precedenti specifici favorevoli agli ITP, anche con 24 Cfu, in *file* unitario (**Doc. 14**), quindi numerosi precedenti favorevoli (27, nemmeno a titolo esaustivo) generalmente riferiti al valore abilitante dei 24 Cfu, in *file* unitario (**Doc. 15**).

Anche quest'ultimi precedenti (v. Doc. 15) rilevano nel caso di specie in quanto, se pur emessi non a specifico riguardo della categoria ITP, affermano e condividono principi e conclusioni validamente estensibili.

Orbene, con riferimento alla specifica categoria ITP, il **Tribunale di Roma**, con ***Sentenza n. 5795 del 5.07.2018***, ha ammesso i **docenti ITP** nella II fascia delle Graduatorie d'istituto (ora unita alla I fascia GPS) sostenendo che ancora oggi non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento in oggetto, e, pertanto, i docenti ITP non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione, chiarendo che, in assenza di percorsi abilitativi ordinari, si applica il regime transitorio delineato dall'art. 402, D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore (oggi unitamente ai 24 CFU) e non si necessita di abilitazione (v. Doc. 14).

Ed ancora, il **Tribunale di Milano**, Sezione Lavoro, con la ***Sentenza n. 3420 del 20.12.2017***, aveva già attribuito valore abilitante al diploma ITP, riconoscendo, conformemente a quanto sopra

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



esposto, l' "originario" valore abilitante di tale diploma in quanto il DM 39/98 non richiedeva un ulteriore titolo di abilitazione all'insegnamento (v. Doc. 14).

Inoltre, il **Tribunale di Monza**, con **Ordinanza ex. art. 700 c.p.c. n. 5242 del 5.11.2019**, ha accolto un ricorso proposto da **docente ITP** statuendo che: “.. la ricorrente, avendo conseguito diploma .. , idoneo all'insegnamento nella classe di concorso B16 (ITP), oltre ai 24 CFU .. , sia in possesso dei requisiti per ottenere l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per la suddetta classe di concorso, dovendo riconoscersi valore abilitante all'insegnamento ai titoli dalla stessa posseduti; ritenuto che la situazione di periculum in mora sia insita nella perdita delle maggiori chances di lavoro che deriverebbe alla ricorrente dal mancato inserimento nella citata fascia delle graduatorie; ..” (v. Doc. 14).

Nella medesima ordinanza è significativo rilevare come il Tribunale di Monza abbia richiamato e condiviso principi e argomenti enunciati da copiosa giurisprudenza a favore dell'analogia categoria dei laureati con 24 Cfu, i cui precedenti come detto si allegano a sostegno del presente ricorso in quanto trasponibili ai docenti ITP, secondo cui in sintesi: « .. La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 C.F.U. (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta .. un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della L. delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” .. è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi .. P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento ..

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



» (v. Doc. 15, *Tribunale di Roma, Sentenza n. 2823 - 22/03/2019; Tribunale di Roma, Sentenza n. 11502 - 19.12.2019; Tribunale di Roma, Sentenza n. 5319 - 21.6.2018*).

Numerosi altri Tribunali hanno condiviso tali conclusioni, tra cui, *ex multis*: *Sentenza Tribunale di Catanzaro n. 175/2020; Sentenza Tribunale di Cassino n. 452 - 22.5.2019; Sentenza Tribunale di Cosenza n. 549 - 19.5.2020; Sentenza Tribunale La Spezia n. 35 - 2.4.2020; Sentenza Tribunale di Parma n. 3035 - 19.11.2019; Sentenze Tribunale di Salerno nn. 107 e 108 - 21.1.2020; Sentenze Tribunale di Siena n. 15 - 22.1.2020, n. 178 - 15.7.2019, n. 211 - 20.9.2019, n. 275 - 16.12.2019* (v. Doc. 15).

Hanno deciso favorevolmente sulla base di analoghe motivazioni, *ex multis*: *Ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020 (RG 3562/2020)*, che si precisa essere anche specificamente riferita all'inserimento nella I Fascia delle GPS (oltre che nella II fascia delle Graduatorie d'istituto); *Ordinanza Tribunale di Salerno n. 25022 - 15.10.2019; Ordinanza Tribunale di Parma n. 3035 - 19.11.2019; Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. 34 - 9.1.2020; Ordinanza Tribunale di Palermo n. 42773 - 8.11.2019; Ordinanza Tribunale di Siena n. 3009 - 18.11.2019; Ordinanza Tribunale di Termini Imerese n. 18512 - 5.11.2019* (v. Doc. 15).

Il **Tribunale di Roma** ha confermato ulteriormente tali conclusioni a favore dei docenti con le più recenti **Sentenze nn. 7146 e 7148 del 3.11.2020** (v. Doc. 15).

Le medesime conclusioni favorevoli sono state affermate **da ulteriori e piu' recenti sentenze**, la **Sentenza del Tribunale di Patti n. 661 del 24.5.2021**, la **Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 213 del 7.5.2021**, che si precisa essere anche specificamente riferita all'inserimento nella I Fascia delle GPS (oltre che nella II fascia delle Graduatorie d'istituto), la **Sentenza del Tribunale di Potenza n. 342 del 15.4.2021**, la **Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 625 del 16.3.2021**, anch'essa riferita specificamente all'inserimento nella I fascia GPS (v. Doc. 15).

Anche in fase di appello, la recentissima **Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 56 - 23.2.2021** è giunta a medesime conclusioni: *“Tanto chiarito, l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo comma: 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche... Il successivo comma 4 bis della norma precisa: “ .. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA ..” **Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU. Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto**” (v. Doc. 15).

Rilevante è il passaggio: “ .. Occorre sul punto rilevare che la Corte Costituzionale (Sent. n. 130/2019), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso, escludendo l'equipollenza tra questo titolo accademico e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria stante la disomogeneità delle due situazioni poste a raffronto, ha precisato che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, in quanto volti all'acquisizione di

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, “viceversa, già in passato, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. Ha poi aggiunto la Consulta che “in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all’insegnamento, ciò che rileva è l’aver svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell’assunzione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall’ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento “ontologicamente diverso”, rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato”. Ebbene, dalla lettura della menzionata sentenza si evince che **i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico – antropo – pedagogici e nelle metodologie didattiche.** Ed invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all’attuale dlgs 59 del 2017, ossia quello in esame, sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU. A ben vedere, in applicazione di quanto previsto dal Dlgs 59/2017, il Miur ha pubblicato il decreto n. 616 del 10

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



agosto 2017, con il quale ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici; gli obiettivi formativi; le modalità organizzative. Trattasi di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell' Allegato A del D.M. 616, ossia Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche. Non a caso, lo stesso TFA, composto di tre gruppi, includeva la didattica e la pedagogia speciale, la pedagogia sperimentale, la didattica delle discipline oggetto di insegnamento. Al termine del percorso l'istituzione universitaria o accademica certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, le votazioni riportate agli esami ed i CFU acquisiti. **Pertanto può affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. Pertanto, ad avviso del giudicante, tale percorso conduce all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola.** ..” (v. Doc. 15, Ordinanza Tribunale di Salerno n. 25022 del 15 ottobre 2019).

In altri termini, il legislatore ha equiparato laurea e/o diploma ITP e 24 CFU all'abilitazione in virtù del contenuto intrinseco di tali titoli e quindi in via generale ad ogni effetto utile, tra cui (certamente) quello del passaggio nella fascia primaria delle graduatorie per le supplenze.

Appare corretto sostenere che dalle riforme legislative attuate si trae il superamento della (meramente formale) distinzione tra requisiti di accesso ai concorsi e requisiti di accesso alle graduatorie per le supplenze e tra titoli (di studio) di idoneità all'insegnamento e titolo di abilitazione, non potendosi più utilizzare tali distinzioni per giustificare il mancato accesso alla prima fascia delle graduatorie per le supplenze.

Anche in considerazione del fatto che tale passaggio non implica alcuna riforma implicita del sistema di reclutamento, visto che la presenza in I fascia GPS, diversamente dall'iscrizione nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento), non è strumentale all'immissione in ruolo, ma all'ottenimento delle supplenze a tempo determinato di più lunga durata (annuali o al termine delle attività didattiche) e, pertanto, non rappresenterebbe un indebita forzatura rispetto alle procedure ordinarie preordinate alle assunzioni a tempo indeterminato.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Anche sotto il profilo finanziario, tale riconoscimento sarebbe a costo zero, non implicando ulteriore spesa pubblica per indennità retributive e previdenziali non già riconosciute ai titolari di rapporti a tempo determinato.

SULL'EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Non appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati perché non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio, tantomeno necessario.

Non appaiono esservi effettivi controinteressati, perché il richiesto inserimento è formulato anche “*in coda*” ai docenti inseriti in I fascia GPS.

Tuttavia, qualora l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, si chiede, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e/o di non agevole individuazione il novero degli stessi, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione.

P.Q.M.

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 Luglio 2020, nonché, ove occorrer possa, il D.M. n. 374/2017, unitamente ai successivi D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018,

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019, il DM n. 242/2021 e la Circolare n. 25089/2021, in quanto illegittimi;

2) accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore ITP in via originaria ed autonoma, secondo il rinnovato assetto normativo ed unitamente ai 24 CFU;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto del ricorrente all'inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto nelle classi di concorso **B011 – B017**, per la **Provincia di Sondrio**, a valere per il corrente biennio 2020/2022 e successivi periodi di aggiornamento, da disporsi anche in “*coda*”, secondo il punteggio corrispondente ai propri titoli;

4) ordinare al Ministero di adottare ogni atto idoneo a garantire l'inserimento del ricorrente nella I Fascia GPS e nella II Fascia di Graduatorie d'Istituto del personale docente nelle classi di concorso sopra indicate.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego ed è dovuto il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di € 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA

La causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta, in ogni caso si chiede ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente della documentazione utile per la decisione, con riserva all'udienza di discussione di chiedere opportune integrazioni.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma – Sondrio, 13 gennaio 2022

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

